

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 7.12.23. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. SOFIA ELENA ALIFEROPULOS. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 4.315,35 DI CUI € 878,39 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. COMPRESI (RIF. NS. FASC. N. 7044).</p>	
<p>Proposta di delibera: 76/24 del: 12/01/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 12/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 28.4.21 l’Azienda riceveva formale richiesta risarcitoria da parte del legale di una paziente in relazione ai danni, non quantificati, da quest’ultima subiti in conseguenza dell’intervento chirurgico eseguito in data 23.7.20 presso questo nosocomio;
 - la U.o.s.d. provvedeva all’apertura del sinistro e, in data 12.5.21, richiedeva al legale dell’istante documentazione integrativa ed in particolare copia di una perizia medico-legale attestante i fatti denunciati con indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
 - in data 7.6.21 perveniva la relazione medico legale sulla persona della paziente da parte del legale della paziente, debitamente trasmessa alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per il seguito di competenza;
 - successivamente, in data 20.4.23, l’Azienda riceveva il Ricorso n. 14283/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 8.3.17, n. 24 innanzi al Tribunale Civile di Roma per l’accertamento, previa espletamento della C.T.U., della responsabilità della convenuta Azienda in relazione ai danni, quantificati in € 80.240,50, subiti in conseguenza dell’intervento del 23.7.20;

- il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.
- l'Azienda resisteva in giudizio per il tramite dell'avv. Sofia Elena Aliferopulos giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 456 del 18.5.23;
- in corso di causa veniva espletata la CTU che, in estrema sintesi, riconosceva la correttezza della diagnosi e dell'indicazione chirurgica nonché la conformità alle metodiche del trattamento eseguito rilevando, per contro, la sussistenza del nesso causale tra l'intervento ed i postumi subiti;
- il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo si concludeva il 9.11.23 con il decreto con il quale il Giudice, vista la perizia in atti, disponeva l'archiviazione del procedimento;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, in data 7.12.23, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato all'Azienda l'Atto di citazione innanzi al Tribunale Civile di Roma per la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni patiti e patienti dal paziente, complessivamente quantificati in € 44.686,97;
- il predetto atto giudiziale è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del Comitato Valutazione Sinistri relativo alla seduta dell'8.1.24 nel corso della quale il CVS, ha ritenuto opportuno che l'Azienda si costituisca nell'ambito del richiamato giudizio;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Sofia Elena Aliferopulos, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver difeso l'Azienda nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo relativo ai medesimi fatti;

CONSIDERATO

che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo di massima per l'espletanda attività defensionale, calcolato sulla base dei valori medi di cui D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase di studio e ridotto del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi

genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio AD Studio Associato sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 4.315,35** (€ 2.957,50 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 878,39** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n.27;
per **€ 3.436,96** sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta dell'8.1.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio introdotto con Atto di citazione, notificato il 7.12.23, promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Sofia Elena Aliferopulos, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso lo studio AD Studio Associato sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 4.315,35** (€ 2.957,50 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui **€ 878,39** (€ 602,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di **€ 4.315,35** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per **€ 878,39** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n.27;

per € **3.436,96** sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.